

COMUNE DI VILLA CARCINA
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
SMALTIMENTO E PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

TITOLO I

- DISPOSIZIONI, DEFINIZIONI E NORME GENERALI –

- Art. 1 – Finalità del presente regolamento
- Art. 2 – Campo di applicazione
- Art. 3 – Riferimenti normativi
- Art. 4 – Forme di gestione
- Art. 5 – Definizioni
- Art. 6 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 7 – Criteri di comportamento per la gestione dei servizi
- Art. 8 – Obblighi dei produttori dei rifiuti
- Art. 9 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati
- Art. 10 – Divieti
- Art. 11 – Informazioni
- Art. 12 – Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO II

- ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI –

- Art. 13 – Assimilazione per qualità e quantità
- Art. 14 – Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da attività agricole
- Art. 15 – Assimilazione dei rifiuti ospedalieri ai rifiuti urbani
- Art. 16 – Rifiuti speciali da Ospedali e Case di Cura
- Art. 17 – Norme di esclusione
- Art. 18 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e tassazione delle relative superfici di formazione
- Art. 19 – Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti

TITOLO III

- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO –

- Art. 20 – Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto r.s.u. e rifiuti speciali assimilati –
- Art. 21 – Area di espletamento del pubblico servizio
- Art. 22 – Allegati planimetrici
- Art. 23 – Procedura per l'aggiornamento e la modifica delle aree di espletamento del pubblico servizio
- Art. 24 – Competenze sull'organizzazione del servizio
- Art. 25 – Collocazione dei contenitori per r.s.u. ed assimilati; allestimento dei relativi siti
- Art. 26 – Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 27 – conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivati da potatura e sfalcio di giardini e simili
- Art. 28 – Pulizia dei marciapiedi
- Art. 29 – Usi vietati dei contenitori
- Art. 30 – Trasporto
- Art. 31 – Smaltimento finale
- Art. 32 – Accesso all'isola ecologica

TITOLO IV

- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 33 – Finalità e modalità operativa

Art. 34 – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 35 - Rifiuti liquidi

Art. 36 – Rifiuti organici compostabili

Art. 37 – Rifiuti solidi oggetto di raccolta differenziata

Art. 38 – Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

Art. 39 – Norme integrative per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori predisposti per il servizio ordinario

Art. 40 – Rapporti con i Consorzi Nazionali obbligatori

Art. 41 – Frequenza della raccolta

TITOLO V

- NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI –

Art. 42 – Modalità di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 43 – Aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 44 – Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 45 – Competenze dell'organizzazione del servizio

Art. 46 – Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici

Art. 47 – Attività di scarico e carico merci e diffusione manifesti

Art. 48 – Pulizia delle aree occupate e prospicienti i cantieri

Art. 49 – Manifestazioni pubbliche

Art. 50 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Art. 51 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

Art. 52 – Pulizia delle aree adibite a giostre, circhi e spettacoli viaggianti

Art. 53 – Pulizia dei mercati, banchi di vendita all'aperto e chioschi

Art. 54 – Pulizia dei terreni non edificati

Art. 55 – obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

TITOLO VI

- DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA –

Art. 56 – Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo

Art. 57 – Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte da pubblico servizio

Art. 58 – Rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata

TITOLO VII

- VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI –

Art. 59 – Validità del Regolamento

Art. 60 – Controlli

Art. 61 – Sanzioni

TITOLO I

- DISPOSIZIONI, DEFINIZIONI E NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità del presente regolamento

1 – Il presente Regolamento è adottato ai seguenti fini:

- a) disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti lo smaltimento e la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali che risultino assimilati agli urbani, ai sensi del successivo titolo II e dei servizi accessori, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22 come modificato dal D.Lgs 08/11/1997 n. 389 e L. 426/98.
- b) Determinare il perseguimento degli obiettivi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22 come modificato dal D.Lgs 08/11/1997 n. 389, se del caso fissando obblighi per chi produca, trasporti o tratti rifiuti di qualsiasi natura o provenienza.

2 – L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei r.s.u. è disciplinata da apposito regolamento, adottato dal Comune di Villa Carcina ai sensi del D.Lgs 15 dicembre 1993 n. 507, con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11/04/1995 e successive integrazioni.

Art. 2 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina attività di smaltimento dei rifiuti:

- a) All'interno delle aree definite nei successivi titoli di conferimento ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni e assimilati, dei rifiuti urbani esterni e servizi accessori;
- b) In tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e del territorio.

Art. 3 – Riferimenti normativi

1 – Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22 come modificato dal D.Lgs 08/11/1997 n. 389, L. 426/98 e dell'art. 59 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507;

2 – Il regolamento è redatto in conformità alle ulteriori seguenti normative principali, oltre a quelle di volta in volta citate nel testo:

- a) Dal D.Lgs 05/02/1997 n. 22 come modificato dal D.Lgs 08/11/1997 n. 389 e L. 426/98: Attuazione delle direttive C.E.E. n. 91/156 relative ai rifiuti, n. 94/689 relativa ai rifiuti pericolosi e n. 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- b) Art. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della L. 29/10/1987 n. 441: conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/08/1987 n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento rifiuti (testo coordinato) (G.U. 31/10/1987 n. 255);
- c) Art. 7, 9, 9 quinquies L. 09/11/1988 n. 475: conversione in legge, con modificazioni, D.L. 09/09/1988 n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento rifiuti industriali (testo coordinato) (G.U. 10/12/1988 n. 289)
- d) Decreto Ministero Ambiente 29/05/1991: indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (G.U. 12/06/1991 n. 136)
- e) L.R. 01/07/1993 n. 21 e successive modificazioni
- f) D.L. 15/11/1993 n. 507: revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Provincie, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della L. 23/10/1992 n. 421: concernente il riordino della finanza territoriale

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

- g) L. 22/02/1994 n. 146 art. 39: disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità Europea – Legge Comunitaria 1993
- h) Regolamento regionale 11/04/1994 n. 1 (B.U.R.L. 14/04/1994)

Art. 4 – Forme di gestione

- 1 – I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti dal Comune, direttamente o indirettamente, secondo le forme previste dal D.Lgs del 18/08/2000 n. 267.
- 2 – Requisiti indispensabili per l'affidamento del servizio in concessione sono, per i soggetti concessionari, l'iscrizione all'Albo nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, istituito ai sensi dell'art 10 del D.L. 31/08/1997 n. 361 convertito dalla L. 29/10/1997 n. 441, integrato con l'art. 30 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22 modificato dal D.Lgs 08/11/1997 n. 389 e L. 426/98, in regola con la prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi del D.M. 08/10/1996; nonché tutti quei requisiti previsti dal bando di gara.

Art. 5 – Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione delle presenti norme e disposizioni sono fissate le seguenti definizioni:

- a) Rifiuti: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs 22/97;
- c) raccolta: l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il successivo trasporto;
- d) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs 22/97;
- f) cernita: operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto al fine di consentire il recupero o di migliorarne le condizioni di smaltimento;
- g) reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere);
- h) riciclaggio: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo, partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti
- i) riutilizzo: ogni azione intesa a produrne beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti
- j) isola ecologica: area attrezzata per lo stoccaggio, la selezione e l'invio a destino delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- k) produttività specifica: produzione di rifiuti espressa in unità di peso per unità di superficie imponibile (kg/mq x anno) media di valore per singola categoria o sottocategoria di attività, ottenuti mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale
- l) concessionario: azienda pubblica, privata o mista a cui è affidata la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed accessori ove i servizi siano gestiti direttamente dal Comune, il concessionario si identifica con la stessa Amministrazione Comunale;
- m) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B al D.Lgs 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al D.Lgs 22/97;
- n) deposito temporaneo: raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti;
- o) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- p) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

- q) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- r) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per il trasporto stradali, ferroviari, marittimi e aerei;

Art. 6 – Classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti si basa esclusivamente sulla provenienza dei rifiuti e sulla loro pericolosità. I rifiuti sono classificati in:

- a) **urbani non pericolosi**, ai sensi dell'art 7 del D.Lgs 22/97;
- b) **speciali non pericolosi assimilati agli urbani** ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera g) del D.Lgs 22/97, di cui al TITOLO III del presente Regolamento.
- c) **rifiuti urbani pericolosi:**
rifiuti urbani previsti dal comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97, ma rientranti nell'allegato D al D.Lgs 22/97, sulla base degli allegati G, H, I, del D.Lgs 08/11/1997 n. 389, provenienti dalla raccolta differenziata e non assimilati agli urbani ai sensi della precedente lettera b);
- d) **rifiuti speciali non pericolosi:**
rifiuti, non classificati come in precedenza, rientranti fra quelli previsti dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97, non rientranti nell'allegato D al D.Lgs 22/97, sulla base degli allegati G, H, I, del D.Lgs 08/11/1997 n. 389;
- e) **rifiuti speciali pericolosi:**
rifiuti, non classificati come in precedenza, rientranti fra quelli previsti dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97, rientranti nell'allegato D al D.Lgs 22/97, sulla base degli allegati G, H, I, del D.Lgs 08/11/1997 n. 389;

Art. 7 – Criteri di comportamento per la gestione dei servizi

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno e pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora, e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze territoriale di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

Il Comune promuove la sperimentazione di forme organizzate e di gestione dei servizi tendente a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia, ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino utente.

Il Comune attua una gestione in grado di consentire l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs 22/97, mediante l'adozione dei provvedimenti propedeutici all'applicazione della tariffa, quando diventasse obbligatoria l'adozione della stessa, ivi compresa la modifica del presente regolamento e delle condizioni di affidamento della concessione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

Art. 8 – Obblighi dei produttori dei rifiuti

- 1- Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati, ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento nel rispetto delle norme delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- 2- Non è ammessa, per i rifiuti smaltiti dal servizio, la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio ordinario;
- 3- L'utenza è tenuta ad agevolare, in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 9 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

- 1- I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere, a proprie spese, ad un loro adeguato e distinto smaltimento, come indicato nell'art. 19, del presente regolamento.
- 2- Lo smaltimento va effettuato in ottemperanza alle norme specifiche contenute nelle disposizioni nazionali, regionali e provinciali.
- 3- I produttori dei rifiuti speciali pericolosi non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere, a proprie spese, ad un loro adeguato e distinto smaltimento.
- 4- Il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi non assimilati agli urbani, deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature.
- 5- E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del presente regolamento.
- 6- Ogni fase della gestione dei rifiuti speciali pericolosi non assimilati agli urbani deve essere autorizzata nelle forme di legge, ed è vietato il conferimento di detti rifiuti ad imprese e ditte che non siano in possesso delle apposite autorizzazioni.

Art. 10 – Divieti

- 1- E' vietato conferire qualsiasi rifiuto che non sia stato prodotto sul territorio comunale.
- 2- E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido o semisolido e liquido in genere e materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
- 3- Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fiumi, i fossati gli argini, le sponde, le acque sotterranee, ecc...
- 4- In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico – sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
- 5- E' rigorosamente proibita ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti negli appositi contenitori, ubicati sul suolo pubblico.
- 6- E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
- 7- Gli eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata negli appositi contenitori dislocati presso la piattaforma multi raccolta dei rifiuti oppure tramite l'apposito servizio di raccolta porta a porta.

Art. 11 – Informazioni

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

Il Comune, d'intesa con il Concessionario del servizio e/o altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza, circa le modalità di espletamento dei servizi oggetto del presente regolamento; in particolare verranno indicate:

- Ubicazione dei contenitori;
- Frazioni da raccogliere in modo differenziato e modalità di conferimento;
- Obbiettivi da raggiungere con la raccolta differenziata;
- Orari di apertura dell'isola ecologica;
- Forme di collaborazione dei cittadini.

Art. 12 – Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 22/97, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, comunicandole, entro tre giorni dall'emissione, al Ministro della Sanità ed al Presidente della Regione. Nell'emissione dei provvedimenti dovranno essere rispettate le condizioni e procedure di cui all'art. 13 del D.Lgs 22/97.

TITOLO II

- ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI -

Art. 13 – Assimilazione per qualità e quantità.

In relazione a quanto previsto dal precedente art. 6:

1. Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che abbiano entrambe le seguenti caratteristiche qualitative e quantitative:
 - a) Caratteristiche qualitative:
 - Imballaggi in genere (di carta, plastica, legno, metallo e simili);

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - Sacchi di carta o plastica, fogli di carta plastica e cellophane, cassette, pallets;
 - Accoppiata quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - Paglia e prodotto di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e semipelle;
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma art. 2 DPR 915/1982;
 - Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali o simili;
 - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti o rivestimenti in genere;
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
 - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - Nastri abrasivi;
 - Cavi e materiale elettrico in genere;
 - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - Scarti in genere di produzione alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad es. scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - Scarti vegetali in genere (fiori, erbe, piante, verdure, ecc...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
 - Residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
 - Supporti per l'informatica;
- b) Caratteristiche quantitative:
- Provenienti da attività industriali e artigianali: quantità inferiori a 10 kg per metro quadrato per anno;
 - Provenienti da commerciali con insediamenti superiori a 200 metri quadri: quantità inferiori a 20 kg per metro quadro per anno;
 - Altre attività: nessun limite quantitativo.
2. Nel caso in cui vengano conferiti al servizio pubblico, in violazione del presente regolamento, quantità di rifiuti, assimilabili per qualità, superiori a quelle previste al punto b), il Comune potrà interrompere immediatamente il servizio all'utente e il produttore dei rifiuti sarà in ogni caso tenuto ad indennizzare il Comune delle maggiori spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti fino a tale data. Tale maggiore spesa sarà calcolata sul maggiore costo variabile sostenuto dal Comune, con riferimento ai criteri di calcolo previsti dal DPR 158/99.

Art. 14 – Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da attività agricole

- 1- I rifiuti prodotti dalle attività agricole e florovivaistiche, sono considerati a tutti gli effetti rifiuti speciali,
- 2- Sono invece considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani, gli scarti di potatura e sfaccio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati, anche se, in considerazione dei quantitativi prodotti, il gestore della raccolta può adottare per essi forme differenziate di smaltimento, come descritto al successivo art. 27.

Art. 15 – Assimilazione dei rifiuti ospedalieri ai rifiuti urbani

- 1- Fatte salve eventuali successive e diverse indicazioni introdotte dall'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 45 comma 4 del D.Lgs 22/97, i sotto elencati rifiuti ospedalieri, ancorché provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private, sono assimilati ai rifiuti urbani, quando rientrano fra quelli elencati nell'art. 6 del presente regolamento:
 - a) Rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
 - b) Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie, relativamente alle preparazioni dei pasti;
 - c) Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti, provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del Direttore Sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.
 - d) Altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.
- 2- Le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti urbani destinati ad accogliere tipologie di rifiuto di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo, valgono le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 25/05/1989.

Art. 16 – Rifiuti speciali da Ospedali e Case di Cura

- 1- I rifiuti speciali provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che comunque presentino pericolo per la salute pubblica, nonché i rifiuti speciali provenienti da laboratori di biologia in genere, possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani soltanto ai fini dell'incenerimento.
- 2- Detti rifiuti, per essere conferiti agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani o ad impianti con caratteristiche equivalenti, dovranno essere accompagnati da apposite dichiarazioni, scritte dai competenti Direttori Sanitari, dalle quali risulti la natura e la provenienza e che siano stati sottoposti ad adeguati trattamenti di disinfezione o sterilizzazione.
- 3- Per particolari esigenze connesse ad attività ospedaliere, potrà rendersi indispensabile la distribuzione in loco di appositi impianti di incenerimento, debitamente autorizzati.
- 4- Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette prescrizioni.
- 5- Al Direttore o Responsabile Sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
- 6- I rifiuti di cui al comma 4 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs 22/97.
- 7- La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97. In tal caso al Responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.

Art. 17 – Norme di esclusione

- 1- Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 2- Sono inoltre esclusi dall'assimilazione ai rifiuti speciali, per i quali in base al punto 1.1.1, della deliberazione 27/07/1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianto di scarica di I A categoria, oltre ovviamente ai rifiuti classificati pericolosi.
- 3- Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di natura industriale, anche se compatibili con la classificazione merceologica di cui al precedente art. 6 lettera b).

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

- 4- Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.
- 5- Non possono, infine, essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - a) Materiali non aventi consistenza solida;
 - b) Materiali che, sottoposti a compattazione, producano quantità eccessive di percolato;
 - c) Prodotti fortemente maleodoranti;
 - d) Prodotti conferiti in quantità incompatibili con le potenzialità del servizio.

Art. 18 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e tassazione delle relative superfici di formazione

- 1- Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati a rifiuti urbani, ai sensi dei sopracitati criteri, è applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabili dal relativo regolamento, con le tariffe adottate secondo le disposizioni di legge. In merito all'applicazione dei criteri di tassabilità del rifiuto si richiama quanto previsto dal successivo art. 26 comma 11.
- 2- E' garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta e smaltimento.

Art. 19 – Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti

- 1- Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97, il Comune può istituire un servizio pubblico integrativo, i cui costi, determinati sulla base di apposite convenzioni, sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce al servizio.
- 2- Qualora il Comune istituisca il servizio pubblico integrativo, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detto servizio, salvi i casi di auto smaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

TITOLO III

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED
ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO –

Art. 20 – Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto r.s.u. e rifiuti speciali assimilati –

Le norme e le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del precedente titolo II e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 21 – Area di espletamento del pubblico servizio

- 1- I perimetri degli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio.
- 2- Il servizio è garantito nella prevalenza del territorio comunale, conformemente all'allegato planimetrico n. 1.

Art. 22 – Allegati planimetrici

L'allegato planimetrico n. 1 rappresenta le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 23 – Procedura per l'aggiornamento e la modifica delle aree di espletamento del pubblico servizio

I perimetri di cui all'allegato planimetrico n. 1, successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, sono aggiornati e modificati con ordinanza del Sindaco, che avrà precedentemente sentito il Concessionario.

Art. 24 – Competenze sull'organizzazione del servizio

- 1- La definizione delle modalità di erogazione dei servizi, inerenti la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, costituisce precipua competenza del Comune.
- 2- In particolare il Comune:
 - a) Stabilisce la tipologia e le modalità del servizio da adottare per la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - b) Determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinate al conferimento dei rifiuti, in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito;
 - c) Approva il numero, l'ubicazione dei contenitori ed i tempi di svuotamento, definiti in base alle esigenze dell'utenza;
 - d) Garantisce le modalità dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, concedendo le deroghe alla consueta viabilità, ove si renda necessario;
 - e) Favorisce l'innovazione tecnologica del servizio;
 - f) Organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani interni.
- 3- Il concessionario assicura il rispetto di norme e modalità stabilite dal Comune per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti ed in particolare:
 - a) Rispetta gli orari e le frequenze del servizio di raccolta coordinati con il Comune;
 - b) Impiega personale e mezzi idonei ed efficienti in numero necessario a svolgere correttamente il servizio, e comunque mai inferiore, a quello concordato con il Comune;

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

- c) Assicura l'igienicità dei contenitori, mediante interventi programmati e periodici di lavaggio e sanificazione dei cassonetti;
- d) Per l'esercizio delle proprie competenze, provvede in accordo con il Comune a definire le modalità di esecuzione dei servizi ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità, che rimane a disposizione del Comune e degli utenti, fermi restando gli obblighi previsti nella convenzione di concessione;
- e) Promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta;

Art. 25 – Collocazione dei contenitori per r.s.u. ed assimilati; allestimento dei relativi siti

- 1- I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma in area pubblica, ad una distanza non superiore a metri 600 dalle utenze servite a cura del Concessionario, secondo il piano di posizionamento da questi predisposto ed approvato dal Comune.
- 2- La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio, in considerazione dei vincoli di legge, nonché delle direttive comunali.
- 3- Il Concessionario ha facoltà di collocare, d'intesa con il Comune e l'utente, i contenitori all'interno delle aree private, nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta, disposte a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani, ai sensi del precedente titolo II, per le quali sia necessario, per il corretto svolgimento del servizio, il posizionamento di specifici contenitori ed integrazione di quelli posti su area pubblica, o nel caso in cui sia comprovato il disagio per l'utente ad immettere i rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica.
- 4- Nell'allestimento delle piazzole, ove possibile, si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.
- 5- Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole di collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale a strisce gialle.
- 6- Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli, intralciare o ritardare comunque l'opera di svuotamento dei cassonetti.
- 7- Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso specifico, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile dell'infrazione.
- 8- E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
- 9- Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e segnaletiche di stationamento per i contenitori dei rifiuti, sulla base di standard predisposti dal Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
- 10- A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere degli uffici comunali competenti.

Art. 26 – Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

- 1- Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare le modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti.
- 2- Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve esser effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune o dal Concessionario.

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

- 3- I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi chiusi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo il caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
- 4- E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
- 5- Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
- 6- E' vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dal Comune o dal Concessionario.
- 7- E' vietato l'abbandono dei rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
- 8- Nel caso di contenitore pieno l'utente dovrà immettere i rifiuti in quello più vicino.
- 9- I quantitativi di rifiuti assimilati, conferibili nei contenitori stradali, non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica; non devono, pertanto, essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera, in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti successive.
- 10- E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che privata, per quanto riguarda i rifiuti vegetali di cui al successivo art. 27 comma 4, la presente disposizione potrà essere derogata a seguito di apposita ordinanza, purché consentito da disposizioni di legge o dell'autorità sanitaria . vigenti.
- 11- Qualora la norma lo imponesse, si procederà alla pesata dei rifiuti mediante raccolta porta a porta di idonei sacchetti codificati che, con opportuna lettura ottica, consentano l'esatta quantificazione del materiale conferito da ogni utente, al fine di applicare la relativa tariffa, in base alle disposizioni del D.Lgs 22/97. Il Concessionario potrà proporre un altro metodo di raccolta che comunque consenta la quantificazione del rifiuto conferito da ogni utente.

Il Concessionario dovrà quindi avere attrezzature idonee al perseguimento di tale scopo.

Il Concessionario dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità a sperimentazioni migliorative, da concordarsi con l'Amministrazione, ed agli adeguamenti previsti da eventuali sopraggiunte disposizioni legislative.

Art. 27 – conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivati da potatura e sfalcio di giardini e simili

- 1- La raccolta dei rifiuti ingombranti può essere effettuata mediante il ritiro su chiamata, nel caso sia attivato questo servizio, o mediante conferimento a cassoni voluminosi a cielo aperto
- 2- Nel caso di attivazione del servizio su chiamata, che costituisca articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere rispettate le seguenti modalità:
 - 1- I rifiuti ingombranti devono essere collocati su area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta ed all'orario convenuto con il Concessionario.
 - 2- L'utente è tenuto a disporre i materiali, oggetto di smaltimento, in modo ordinato occupando il minor spazio pubblico, senza intralciare il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere architettoniche, non comportare difficoltà alla circolazione e rappresentare il minimo ostacolo alle soste dei veicoli. In particolare i cartoni soggetti al servizio di ritiro a domicilio dovranno essere piegati e legati, è inoltre vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermata del trasporto pubblico.
- 3- Nel caso di attivazione del servizio dei rifiuti ingombranti con cassoni a cielo aperto di grossa cubatura, devono essere rispettate le seguenti modalità:
 - a) I rifiuti ingombranti devono essere conferiti in cassoni a cielo aperto di grossa cubatura messi a disposizione dal Comune o dal Concessionario in area predestinata, secondo orari prestabiliti dal Comune.
 - b) Per quanto possibile, i rifiuti ingombranti devono essere ridotti di volume e non possono essere abbandonati all'esterno del cassonetto medesimo.

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

4- I rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, nonché gli scarti ligneo-cellulosi naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno, che presentino i requisiti per essere considerati rifiuti urbani o assimilati (ai sensi dei precedenti artt. 6, 13, 15 e 17) possono essere smaltiti nei seguenti termini:

- a) Mediante conferimento alle aree e ai contenitori appositamente attrezzati per la raccolta differenziata di questi residui secondo le modalità stabilite dal Comune.

Nel caso di attivazione del servizio porta a porta, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Art. 28 – Pulizia dei marciapiedi

Le aree dei marciapiedi prospicienti le proprietà private debbono essere tenute sgombre da ogni rifiuto a cura dei rispettivi proprietari.

Art. 29 – Usi vietati dei contenitori

1- Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati, dei rifiuti ingombranti e degli sfalci e potature del verde, è vietata l'immissione di:

- a) rifiuti speciali pericolosi;
- b) rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani;
- c) rifiuti speciali inerti (calcinacci);
- d) rifiuti urbani pericolosi;
- e) rifiuti urbani, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti e cartacei, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero dei materiali).

2- E' vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori stradali, che devono essere richiusi dopo l'uso.

3- E' vietato effettuare scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, ecc.)

Art. 30 – Trasporto

1- Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

2- I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dal Comune relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

Art. 31 – Smaltimento finale

La soluzione di smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta, o mediante speciali articolazioni del medesimo, è definita dal Comune che può avvalersi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

Art. 32 – Accesso all'isola ecologica

- 1- L'accesso all'isola ecologica comunale, ai fini del conferimento di rifiuti urbani ed assimilati, è riservato al personale ed ai mezzi del Concessionario.
- 2- Possono altresì accedere all'impianto, negli orari e con le modalità stabilite dal Concessionario d'intesa con il Comune, secondo le prescrizioni del Capitolato d'Oneri e della Convenzione che regolano i rapporti con il Concessionario:
 - a) mezzi e personale dei servizi tecnologici - manutentivi del Comune e/o ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
 - b) mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti speciali assimilati che, sulla base delle convenzioni di smaltimento sottoscritte dal Comune, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;
 - c) privati cittadini che conferiscono i propri rifiuti urbani ed assimilati per il cui ricevimento, in modo differenziato, sia stata opportunamente attrezzata l'isola ecologica;
 - d) mezzi di ditte autorizzate al trasporto di r.s.u. che conferiscono rifiuti prodotti all'interno di condomini o consorzi privati, per i quali siano stati definiti con il Comune accordi specifici per l'esecuzione del servizio di raccolta.

TITOLO IV

- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 33 – Finalità e modalità operativa

- 1- Il Comune, d'intesa con il Concessionario, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa ed in particolare del:

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

- D.lgs 05/02/1997 n. 22 come modificato dal D.lgs 08/11/1997 n. 389 e L. 426/98;
 - Legge Regionale n. 21/93 per quanto compatibile con il D.lgs 22/97;
 - Piano provinciale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani assimilati, delibera di Consiglio Provinciale 28/01/1994, per quanto compatibile con il D.lgs 22/97;
 - Regolamento regionale 11/04/1994, n. 1 (BURL 14/04/94), per quanto compatibile con il D.lgs 22/97;
- b) diminuire il flusso da smaltire, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare le rese di recupero materiali e di contenere i costi di gestione;
- c) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- d) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- e) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili, da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale
- f) favorire il recupero di materiali ed energia, anche nella fase di smaltimento finale.
- g) Favorire le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standards minimi da rispettare, promuovendo i necessari rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41 del D.lgs 05/02/1997 n. 22 come modificato dal D.lgs 08/11/1997 n. 389 e L. 426/98.
- 2- Il Comune ed il Concessionario del servizio affideranno, di comune accordo, le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero materiali e/o energia, tenendo conto :
- ❖ delle caratteristiche qualitative-quantitative dei rifiuti;
 - ❖ delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
 - ❖ del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni, dei sistemi di recupero e dei sistemi di smaltimento finale;
 - ❖ della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - ❖ delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta, della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - ❖ dell'individuazione dei mercati e delle frazioni da raccogliere in modo differenziato;
 - ❖ delle previsioni di cui al D.lgs 05/02/1997 n. 22 in ordine al trattamento degli imballaggi.
- 3- Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali, provenienti dai cicli produttivi di origine industriale ed artigianale.
- 4- Per le frazioni di rifiuto oggetto di utilizzo come materie secondarie, trovano applicazione disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 34 – Rifiuti urbani pericolosi

- 1- I rifiuti urbani assimilati e/o pericolosi, così come identificati nel D.lgs 05/02/1997 n. 22 come modificato dal D.lgs 08/11/1997 n. 389 e L. 426/98, sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità di seguito indicate:
- a) pile e batterie esaurite, esclusi accumulatori per auto, devono essere conferite negli appositi contenitori installati in diversi punti del Comune; gli accumulatori per auto devono essere conferiti presso l'isola ecologica, o presso i punti di rivendita autorizzati alla raccolta;
 - b) farmaci scaduti o non utilizzati, avariati o non più utilizzati, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori all'uopo predisposti, posizionati prevalentemente all'ingresso delle farmacie, presidi sanitari e nell'isola ecologica;
 - c) lampade a scarica e tubi catodici sono da conferirsi integri presso i punti di vendita specializzati o presso l'isola ecologica;
 - d) siringhe abbandonate: il Concessionario svolge apposito servizio di raccolta sul territorio, che può essere attivato anche su chiamata del cittadino;
 - e) cartucce esaurite di toner: sono da conferirsi al rivenditore specializzato oppure all'isola ecologica;

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

- f) prodotti tossici e/o infiammabili, quelli contrassegnati dal simbolo del teschio e/o della fiamma impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo arancio, ovvero contraddistinti dalle lettere T e/o F; i residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, sono da conferirsi presso i punti vendita specializzati o presso l'isola ecologica;
 - g) i contenitori dovranno riportare l'indicazione delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del D.lgs 05/02/1997 n. 22 come modificato dal D.lgs 08/11/1997 n. 389 e L. 426/98;
- 2- I contenitori per le pile e i farmaci, di cui al presente articolo, devono essere contrassegnati da colore rosso e, quelli dei farmaci, anche da croce bianca;
 - 3- I contenitori adibiti al ritiro di lampade a scarica e tubi catodici, accumulatori, prodotti e contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F", cartucce esauste di toner, devono essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza, tali da evitare manomissioni dei non addetti o perdite al suolo;
 - 4- E' fatto divieto di conferire i RUP nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - 5- I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
 - 6- Il relativo servizio di raccolta differenziata dei RUP, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.;

Art. 35 - Rifiuti liquidi

- 1- I rifiuti liquidi, così come definiti dalla Legge Regionale n. 21 dell.1.7.93, art. 5 comma 2, lettera b), sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) se provenienti da utenza domestica, presso l'isola ecologica;
 - b) se provenienti da ristorazione collettiva, il produttore dovrà convenzionarsi con ditta autorizzata, conformemente alle disposizioni vigenti
- 2- Il conferimento deve avvenire in idonei contenitori a tenuta, per evitare ogni dispersione al suolo.

Art. 36 – Rifiuti organici compostabili

I rifiuti organici compostabili, definiti dalla Legge Regionale n. 21/93, art. 5 comma 2, lettera c), sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità di seguito indicate:

- a) la raccolta dei rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale, sarà attivata per le mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli ecc., sino ad estendersi alle singole utenze domestiche, subordinatamente all'effettiva possibilità di conferire le quantità in appositi impianti di trasformazione autorizzati dalla Regione e nel cui bacino di utenza sia incluso il Comune;
- b) all'attivazione del servizio, i rifiuti organici di provenienza alimentare devono essere conferiti, a cura del produttore, in appositi cassonetti o contenitori dislocati sul territorio, o presso l'isola ecologica comunale; in tali contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione organica, ben chiusi in involucri a perdere di materiale cartaceo o biodegradabile, quest'ultimo se di tipo approvato;
- c) qualora il servizio entrasse in funzione, i rifiuti vegetali derivanti da manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno, sono conferiti secondo le modalità previste al precedente art. 27;

Art. 37 – Rifiuti solidi oggetto di raccolta differenziata

- 1- I rifiuti solidi da raccogliere in modo differenziato sono definiti dalla Legge regionale 21/93 art. 5 comma 2 lettera d), nonché da I D.lgs 05/02/1997 n. 22 e sono raccolti in modo separato, secondo le modalità che di seguito verranno riportate.
- 2- Le modalità di svolgimento per la raccolta dei rifiuti solidi ingombranti sono già definite nel precedente art. 26.
- 3- Il conferimento delle frazioni di vetro, metallo, plastica e carta è effettuato con le seguenti modalità:

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

- a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e presso l'isola ecologica;
 - b) raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dal Concessionario del servizio, nel caso sia attivato specifico servizio. In caso di raccolta a domicilio, il servizio può essere affidato ad enti ed organizzazioni di volontariato ed a cooperative di solidarietà, nell'ambito delle convenzioni stipulate con il Comune, o a ditte in possesso delle necessarie autorizzazioni;
 - c) il rapporto contenitore/utente e le capacità volumetriche degli stessi viene definito dal Comune, tenuto conto dei disposti di legge;
 - d) i contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e/o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Regionale 11 aprile n 1.
- 4- frigoriferi o frigocongelatori e simili, componenti elettronici e polistirolo espanso devono essere conferiti presso l'isola ecologica; il polistirolo deve essere racchiuso in sacchi trasparenti.
- 5- Gli imballaggi saranno raccolti in modo selezionato rispetto ai rifiuti domestici, con specifica raccolta differenziata, secondo modalità da definirsi con il Concessionario, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 39 del D.lgs 05/02/1997 n. 22 come modificato dal D.lgs 08/11/1997 n. 389 e L. 426/98;
- 6- Il Comune potrà attivare, in forma sperimentale, in ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento agli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento.

Art. 38 – Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

- 1- La collocazione di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata È sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti al precedente art. 25, per i cassonetti destinati a r.s.u. ed assimilati;
- 2- Il limite di distanza massima d'utenza è stabilito dal Comune, per ciascuna categoria di prodotti; sono previste, ove possibile, punti di raccolta in cui è effettuabile un conferimento contemporaneo di ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata;
- 3- La localizzazione tiene conto, oltre alle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso, sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio;
- 4- E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto del Concessionario;
- 5- Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base degli eventuali piani regionali e provinciali;
- 6- Il trasporto dei materiali, per i quali è attivata la raccolta differenziata, è regolato in analogia a quanto previsto al precedente art. 30;
- 7- Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, se non preliminarmente concordate con il Comune e formalmente da questo autorizzate;
- 8- E' vietato conferire i rifiuti, o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, ad operatori per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo;
- 9- E' vietato danneggiare o ribaltare i contenitori adibiti alle raccolte differenziate; è vietato, inoltre, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune: effettuare scritte su detti contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione;
- 10- E' vietato l'abbandono dei rifiuti, oggetto di raccolte differenziate; a lato dei contenitori posati in opera dal Concessionario.
- 11- Il Comune avrà cura di pubblicare annualmente i risultati conseguenti in termini di materiali recuperati (rese di recupero) per il servizio di raccolta differenziata.

**Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata**

Art. 39 – Norme integrative per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori predisposti per il servizio ordinario

- 1- Il Comune stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, come definiti al precedente Titolo II, favorendo, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero/riciclaggio di materiale e/o energia.
- 2- I quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassoni o cassonetti stradali non devono, in nessun caso, compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera, in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art. 40 – Rapporti con i Consorzi Nazionali obbligatori

- 1- Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente consorziato con altri comuni, direttamente o tramite azienda municipalizzata, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi di Legge.
- 2- Le convenzioni di cui al primo comma definiscono, in particolare:
 - a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto
 - b) la copertura degli oneri relativi
 - c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 41 – Frequenza della raccolta

- 1- La frequenza della raccolta differenziata viene determinata nel seguente modo:
 - a) materiali in vetro provenienti dalle campane su strada: OGNI 21 GIORNI
 - b) contenitori in plastica provenienti da campane su strada: OGNI 15 GIORNI
 - c) materiali in alluminio provenienti da campane su strada: BIMESTRALE
 - d) carta e cartone provenienti da campane su strada: QUINDICINALE

TITOLO V

- NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI -

Art. 42 – Modalità di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

- 1- I servizi inerenti la raccolta, l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune direttamente, o mediante Concessionario e riguardano le seguenti specifiche attività:
 - ❖ spazzamento stradale
 - ❖ lavaggio strade
 - ❖ diserbo strade
 - ❖ pulizia caditoie
 - ❖ svuotamento cestini
 - ❖ bonifica discariche abusive su aree pubbliche

Art. 43 – Aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

- 1- Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso i servizi elencati nel precedente articolo, attivati in tutto o in parte, a seconda delle esigenze della collettività, le cui aree di espletamento, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono individuate nell'allegato planimetrico n. 1
- 2- Per l'aggiornamento e la modifica delle aree di espletamento del pubblico servizio, si applica il precedente art. 23.

Art. 44 – Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

- 1- I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono definiti così da comprendere:
 - a) le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico) classificate come comunali ai sensi della Legge n. 126 del 12.2.1958 e successive modificazioni e le nuove strade comunali;
 - b) i tratti urbanizzati di strade statali e provinciali;
 - c) le strade private, comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotata di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredata di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - d) le aree adibite a verde pubblico, quali viali e aiuole spartitraffico;
- 2- Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche, comprese all'interno del perimetro del territorio comunale, con le modalità di cui al successivo art. 45.

Art. 45 – Competenze dell'organizzazione del servizio

- 1- Per quanto riguarda l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti esterni, il Comune emana le direttive finalizzate, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) definire, in linea di massima, le modalità di espletamento del servizio, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti, in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed, in genere, dell'utilizzazione del territorio;
 - b) stabilire i parametri di qualità del servizio, anche in considerazione di valutazioni di carattere economico;
 - c) promuovere l'innovazione tecnologica;
- 2- Il Concessionario, sulla base degli indirizzi di cui al comma precedente, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti, provvede a definire le modalità operative.
- 3- Eventuali modifiche possono essere concordate con il Concessionario.
- 4- Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree pubbliche, il Concessionario effettua direttamente la bonifica, previa autorizzazione del Comune, mentre per le aree private è necessaria l'ordinanza di bonifica da parte del Sindaco. Nel caso in cui il proprietario non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura del Concessionario, che interverrà con modalità che saranno, di volta in volta, da esso stesso definite; i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune, con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area.

Art. 46 – Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici

- 1- E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni, o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni, nelle

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

sue diverse articolazioni a seconda della loro natura (rifiuti urbani, materiali ingombranti, RUP, materiali destinati a recupero etc.)

- 2- E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare i cesti portarifiuti ed il conferimento in essi di rifiuti urbani interni; è vietato, inoltre, effettuare scritte sui cesti suddetti e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune
- 3- E' fatto divieto di abbandonare o gettare a terra, in qualsiasi quantità, volantini, manifesti pubblicitari, di propaganda elettorale, di iniziative culturali e/o politiche

Art. 47 – Attività di scarico e carico merci e diffusione manifesti

- 1- Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merce e materiali, ovvero diffusione di manifesti, che diano luogo su area pubblica, o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazione ultimata, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
- 2- In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Concessionario ed i costi dell'intervento ricadranno a carico del Comune, con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, ferme restando le applicazioni di sanzioni amministrative.

Art. 48 – Pulizia delle aree occupate e prospicienti i cantieri

- 1- Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area, nonchè agli adempimenti di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa. Allo smaltimento di rifiuti diversi da quelli urbani ed assimilati deve provvedere l'interessato, mediante autosmaltimento, ovvero mediante conferimento a terzi autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura.
- 2- I soggetti di cui al comma 1 dovranno inoltre mettere in atto idonei apprestamenti, tesi ad evitare che qualsiasi mezzo, che accede o esce dall'area occupata dal cantiere, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o su gli altri luoghi pubblici, lasci cadere terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti, provocandone l'imbrattamento;
- 3- Per i contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica il comma 2 del precedente art. 47.

Art. 49 – Manifestazioni pubbliche

- 1- Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, quali feste, sagre, corse ecc., o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo ecc, su strade, piazze e aree pubbliche, o di pubblico uso, anche senza fini di lucro, sono tenuti a far pervenire al Comune, con preavviso minimo di 10 gg. il programma delle iniziative, indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia.
- 2- Per i contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica il comma 2 del precedente art. 47.

Art. 50 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

- 1- Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i pubblici giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni.
- 2- A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di animali domestici ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi ed aree pubbliche, di essere muniti di paletta, sacchetto o altra idonea attrezzatura per la raccolta di eventuali deiezioni animali. La mancanza di tali attrezzature comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, prevista nel presente Regolamento.
- 3- Nel caso vengano lordate le aree suddette, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere alla completa asportazione delle feci; il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, prevista nel presente Regolamento

Art. 51 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

- 1- I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche, o utilizzate a spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio pubblico.
- 2- Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile di rifiuti prodotti dai consumatori.
- 3- I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi interni.
- 4- All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente pulita.
- 5- I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 52 – Pulizia delle aree adibite a giostre, circhi e spettacoli viaggianti

- 1- Per le aree occupate da circhi, spettacoli viaggianti e giostrai, trovano applicazione le norme di cui al precedente art. 49.
- 2- Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area conterrà una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti ai circhi, spettacoli viaggianti e giostrai.

Art. 53 – Pulizia dei mercati, banchi di vendita all'aperto e chioschi

- 1- Gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo circostante al proprio posteggio e quello ad esso circostante, conferendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, negli appositi contenitori previsti dal presente Regolamento. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento.
- 2- Nel caso di rifiuti ingombranti specificati all'art. 27, del presente Regolamento, i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati a conferirli negli appositi contenitori ubicati nell'isola ecologica.

Art. 54 – Pulizia dei terreni non edificati

- 1- I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi.
- 2- A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'emissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
- 3- In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità delle aree, è tenuto alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area, all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
- 4- In caso di inadempienza l'intervento sarà eseguito dal Concessionario, così come previsto al precedente art. 45.

Art. 55 – obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate

- 1- Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm. i proprietari di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box e anche nei cortili delle case e negli androni, in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve, mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.
- 2- Nel caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è altresì fatto obbligo, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per una lunghezza di mt. 1,5 e dalla cunetta per una larghezza di 20 cm., nonchè dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, allo scopo di agevolare il deflusso delle acque di fusione.
- 3- Il medesimo obbligo sussiste per i proprietari delle aree, recintate o no, adiacenti alla pubblica strada, lungo le quali deve essere sgomberata una striscia di terreno di ampiezza sufficiente al passaggio di una persona (mt. 1,5).
- 4- Gli abitanti degli edifici sono inoltre tenuti a praticare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato; per le strade sprovviste di marciapiede, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt. 1 su entrambi i lati della via e per l'intero fronte della proprietà.
- 5- Nelle aree sgomberate, quando la temperatura è inferiore a zero gradi, i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato quantitativo di sale allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio.
- 6- E' fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono sulla pubblica via, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
- 7- I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

TITOLO VI

- DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA –

Art. 56 – Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo

Le disposizioni del presente Titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani interni, prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati, come definito al precedente art. 21.

Art. 57 – Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte da pubblico servizio

- 1- I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando, anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
- 2- Gli utenti stessi usufruiscono delle agevolazioni tariffarie di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tassa.
- 3- E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie, destinare all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
- 4- E' vietato incendiare rifiuti all'aperto.

Art. 58 – Rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata

- 1- I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata, dovranno essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

2- Si applicano le altre disposizioni dettate dal titolo IV del presente Regolamento.

TITOLO VII

- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI -

Art. 59 – Entrata in vigore del Regolamento

- 1- Il presente Regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.
- 2- Sono abrogati ogni altro regolamento e disposizione, precedentemente adottati dal Comune, nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 60 – Controlli

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal personale della polizia municipale e da altro personale dipendente dal Comune, appositamente incaricato dal Comune medesimo, in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 61 – Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, decreti e Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative, a norma della Legge 21 novembre 1981 n. 689 e della Legge Regionale 21/93, art. 33, comma 1, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 e L. 426/98, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito indicati.

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
 Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI – SANZIONI

ARTICOLI DI RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 10 commi 2-3 Art. 35 comma 2 Art. 46 comma 1	Scarico abbandono di rifiuti in area pubblica o privata, rogge, fossati, argini, ecc...	Rifiuti urbani o assimilati	25 Euro	154 Euro
		Rifiuti urbani pericolosi e/o urbani ingombranti	154 Euro	516 Euro
		Rifiuti speciali ingombranti e non	206 Euro	568 Euro
		Rifiuti speciali pericolosi ingombranti e non	258 Euro	619 Euro
Art. 26 comma 10 Art. 57 comma 4	Incendio di rifiuti in area pubblica O privata	Rifiuti urbani o assimilati	25 Euro	258 Euro
		Rifiuti speciali	51 Euro	258 Euro
		Rifiuti speciali pericolosi	103 Euro	1.032 Euro
Art. 29 commi 2-3 Art. 38 comma 9 Art. 46 comma 2	Ribaltamento, danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata)	Ribaltamento contenitori	5 Euro	51 Euro
		Danneggiamento o effettuazione di scritte, affissioni, ecc...	51 Euro	258 Euro
Art. 16 comma 4	Deposito temporaneo presso luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione D.lgs 22/97 art. 45 per quantitativi inferiori ai 200 litri		2.582 Euro	15.493 Euro
Art. 10 comma 5 Art. 26 comma 6 Art. 38 comma 9	Cernita di rifiuti nei contenitori predisposti dal Concessionario		5 Euro	51 Euro
Art. 26 comma 7 Art. 26 comma 3 Art. 38 comma 10	Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore		5 Euro	51 Euro
Art.9 comma 5 Art. 26 commi 4-7 Art. 29 comma 1 Art. 38 comma 9 Art. 39 comma 2	Conferimento dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore dei rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati di residui materiali taglienti non opportunamente protetti	Rifiuti urbani o assimilati	5 Euro	51 Euro
		Rifiuti urbani pericolosi	25 Euro	258 Euro
		Rifiuti speciali	51 Euro	568 Euro
		Rifiuti speciali pericolosi	103 Euro	1.032 Euro

**Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata**

Art. 25 comma 8 Art. 38 comma	Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Concessionario		10 Euro	103 Euro
Art. 25 commi 6-7 Art. 38 comma 1	Parcheggio di autoveicoli o altri comportamenti che costituiscono intralcio alla movimentazione dei contenitori predisposti dal Concessionario per il conferimento dei rifiuti		10 Euro	103 Euro
Artt. 34, 35, 36 e 37	Mancato rispetto dell'obbligo di Avvalersi delle procedure di Raccolta differenziata	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata – L.R. 21/93 art. 5 comma 2	25 Euro	258 Euro
Art. 38 comma 7	Attuazione non autorizzata di procedure per la raccolta differenziata		25 Euro	258 Euro
Art. 38 comma 8	Conferimento di rifiuti ad operatori non autorizzati		10 Euro	103 Euro
Art. 47 comma 2	Contravvenzioni all'obbligo di pulizia quotidiana delle aree adibite a carico e Scarico merci, ovvero di affissione di Manifesti	Rifiuti urbani o assimilati	5 Euro	51 Euro
		Rifiuti urbani pericolosi	10 Euro	103 Euro
		Rifiuti speciali	10 Euro	103 Euro
		Rifiuti speciali pericolosi	25 Euro	258 Euro
Art. 48 comma 2 Art. 49 comma 2	Contravvenzioni all'obbligo di pulizia quotidiana delle aree occupate da cantieri manifestazioni, pubbliche ed alla cessazione di attività	Rifiuti urbani o assimilati	5 Euro	51 Euro
		Rifiuti urbani pericolosi	10 Euro	103 Euro
		Rifiuti speciali	10 Euro	103 Euro
		Rifiuti speciali pericolosi	25 Euro	258 Euro
Art. 50 comma 2	obbligo per condurre animali domestici in aree e spazi pubblici muniti di attrezzatura per la raccolta di eventuali deiezioni animali		30 Euro	90 Euro
Art. 50 comma 3	Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con deiezioni di animali domestici		30 Euro	103 Euro
Art. 51 comma 5	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici servizi in aree pubbliche	Rifiuti urbani o assimilati	5 Euro	51 Euro
		Rifiuti urbani pericolosi	10 Euro	103 Euro
		Rifiuti speciali	10 Euro	103 Euro
		Rifiuti speciali pericolosi	25 Euro	258 Euro

Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento e per la gestione
 Dei rifiuti urbani e raccolta differenziata

Art. 52 comma 1	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di circhi, spettacoli viaggianti e giostrai	Rifiuti urbani o assimilati	5 Euro	51 Euro
		Rifiuti urbani pericolosi	10 Euro	103 Euro
		Rifiuti speciali	10 Euro	103 Euro
		Rifiuti speciali pericolosi	25 Euro	258 Euro
Art. 53 comma 1	Contravvenzione agli obblighi imposti agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio	Rifiuti urbani o assimilati	5 Euro	51 Euro
		Rifiuti urbani pericolosi	10 Euro	103 Euro
		Rifiuti speciali	10 Euro	103 Euro
		Rifiuti speciali pericolosi	25 Euro	258 Euro
Art. 54 comma 4	Contravvenzioni all'obbligo di pulizia di terreni non edificati		51 Euro	516 Euro
Art. 55	Contravvenzione agli obblighi a carico dei frontisti delle strade in caso di nevicata		10 Euro	103 Euro

